EROGAZIONE DI UNA MENSILITA' STRAORDINARIA A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE A CARICO DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA

Art. 2

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

Versione in vigore dal 17 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Erogazione di una mensilita' straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara
Estremi	Legge 26 luglio 1965, n. 968
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/erogazione-di-una-mensilita-straordinaria-a-favore-dei-titolari-di/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it